



Al sito web-Albo pretorio-Albo sindacale-Elezioni CSPI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "F.CASAVOLA - F.D'ASSISI"-MODUGNO
Prot. 0001488 del 25/03/2024
II-1 (Uscita)

Al personale docente e ATA-mail

Oggetto: Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) : Comunicazione avvenuto deposito elenco degli elettori

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 recante "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni" (O.M.);

VISTO l'art. 4 dell'O.M. che fissa al 7 maggio 2024 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTI gli artt-5-12 dell'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 con cui è regolamentato il diritto all'elettorato attivo per ogni singola componente del CSPI;

VISTO il proprio atto prot. 1447 del 22.03.24, con cui procedeva alla nomina della Commissione elettorale di Istituto;

VISTO il verbale del 22.03.24 relativo alle operazioni di insediamento della Commissione elettorale e alla contestuale formazione degli elenchi degli elettori;

COMUNICA :

che la Commissione Elettorale d'Istituto ha provveduto a depositare, presso l'Ufficio di segreteria, gli elenchi degli elettori distinti per componente. I medesimi elenchi vengono resi visibili nell'area riservata del RE, in bacheca, distinti per componente.

Avverso la formazione degli elenchi è possibile presentare reclamo alla Commissione elettorale di Istituto entro il 30 marzo p.v., a mezzo peo all'indirizzo: bamm2790007@istruzione.it ovvero consegnando a mano il reclamo all'ufficio protocollo ubicato alla via Fermi in Modugno.

In allegato, artt-5-12 dell'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 con cui è regolamentato il diritto all'elettorato attivo per ogni singola componente del CSPI

Modugno, 25 marzo 2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Rosanna Brucoli

firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. 39/93



Articolo 5

Diritto di elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Può esercitare il diritto all' elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Articolo 6

Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l'istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.
3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 7

Elettorato attivo e passivo dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 8

Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Articolo 9

Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati statali

Personale educativo delle scuole speciali

1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria nel Consiglio. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio.



3. Il personale educativo e A.T.A. delle istituzioni di cui ai commi precedenti vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola. L'Ufficio scolastico regionale individua la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto.

Articolo 10

Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della componente di appartenenza nel Consiglio.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell'istituzione scolastica, salvo che non presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 21. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
3. Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.
4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1- Parte Seconda).

Articolo 11

Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato

1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Articolo 12

Elettorato attivo e passivo del personale delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d'Aosta

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione nel Consiglio del rappresentante delle scuole di lingua tedesca, del rappresentante delle scuole di lingua slovena e del rappresentante delle scuole della Valle d'Aosta spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
2. Tale diritto è esercitato nella sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio il giorno delle votazioni.